



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

prot. n. si veda segnatura

Augusta, si veda segnatura

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Al D.S.G.A. dott.ssa Messina Federica

Al Sito Istituzione – Sezione circolari

Alla Bachecca DidUp - docenti

Circolare n. 74

Oggetto: Disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni

PREMESSA

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

NORME COMUNI

Il personale scolastico, comprensivo dei docenti di sostegno, è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità, sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;



1° ISTITUTO COMPRENSIVO

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i professori;
- 4. durante l'intervallo/ricreazione;
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
- 7. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.

Al fine di potenziare la vigilanza sugli alunni, i docenti di sostegno devono segnalare l'assenza del proprio alunno.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati temporaneamente allontanati dall'aula.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.

L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio per l'utilizzo dei servizi igienici dopo essersi accertato della presenza del collaboratore scolastico al piano. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

Il docente è tenuto a completare l'attività almeno cinque minuti prima del cambio di ora.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un **collaboratore scolastico** con compiti di vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi, all'inizio delle attività didattiche, nel punto di accoglienza predisposto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^a ora o successiva o che hanno avuto un'ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA–USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all'uscita dell'edificio.

5. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto regolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da tutti i collaboratori scolastici in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica in orario, eventualmente coadiuvato, nell'accompagnamento della classe, da un collaboratore scolastico.

Si richiama inoltre l'attenzione all'art.47 e alla tabella A del C.C.N.L. e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Agata Sortino

firmato digitalmente

Il Compilatore
Il Collaboratore del D.S.
prof. Giuseppe Salemi